

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Estratto del verbale emesso nella seduta del 24.05.2012

Il C.O.A., letta la richiesta inoltrata dall'Abogado *, il quale chiede:

- 1) il rilascio del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Pescara;
- 2) l'inserimento nell'elenco degli avvocati d'ufficio (per i processi a carico sia degli imputati maggiorenni, sia degli imputati minorenni), ovvero la comunicazione delle modalità per il relativo inserimento;
- 3) il parere circa la possibilità di sostituire in udienza l'Avv. * *“con cui agisce d'intesa”*;
- 4) il parere circa l'obbligatorietà della iscrizione alla Cassa Forense, *“tenuto conto che per tre anni dall'iscrizione ... non potrà essere titolare di causa e di conseguenza non potrà emettere fattura”*,

osserva quanto segue.

1.1) È noto che chiunque vi abbia interesse, avvalendosi della normativa in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (ora la direttiva 05/36/Ce), può chiedere al Ministero della Giustizia italiano l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato con iscrizione al relativo Albo.

Il Ministero della Giustizia, previo parere di apposita conferenza di servizi, stabilisce, con decreto, quali prove l'interessato debba sostenere al fine di compensare le diversità degli studi e della formazione rispetto alla legge italiana ("prova attitudinale").

Alternativamente, avvalendosi del procedimento di "stabilimento/integrazione" previsto dalla direttiva 98/5/Ce, "volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica" (attuata dal d.lgs. n. 96/2001 ed esplicitamente non abrogata dalla direttiva 05/36/Ce), il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro può chiedere l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo italiano del Foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d'origine (nel caso di specie quello, spagnolo, di "abogado") e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d'intesa con un legale iscritto nell'Albo italiano), può chiedere di essere "integrato" con il titolo di avvocato italiano e con l'iscrizione all'Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell'Ordine effettività e regolarità dell'attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito (così, Corte Cass. SS.UU. 22.12.2011 n. 28340).

Ne deriva che l'Abogado * potrà iscriversi all'Albo ordinario di questo C.O.A. solo al termine del triennio, subordinatamente alla positiva verifica di effettività e regolarità dell'attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito.

Dopo l'iscrizione all'Albo ordinario, perfezionato il procedimento di "stabilimento/integrazione", potrà ricevere il tesserino che documenta la predetta appartenenza, e questo anche al fine di evitare situazioni di confusione con il titolo di avvocato che l'art. 7 del d. lgs. n. 96/2001 mira a scongiurare, stabilendo che, nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito sia "tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o

in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato”.

2.2) Quanto alla possibilità di essere iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio (di cui all'art. 97 c.p.p.), ed alle modalità per l'inserimento nello stesso, dispone l'art. 97, 2° comma, c.p.p. che i Consigli dell'Ordine Forense di ciascun distretto di Corte d'Appello, fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità; l'art. 29 disp. att. c.p.p., comma 1-bis (introdotto dall'art. 7, L. 6 marzo 2001, n. 60) prevede che per l'iscrizione nell'elenco di cui al citato art. 97 c.p.p. sia necessario il conseguimento dell'attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordine Forense di appartenenza, al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli Ordini medesimi o, ove costituita, dalla Camera Penale territoriale, ovvero dall'unione delle Camere Penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.

Purtuttavia, ritiene il C.O.A. che, laddove l'abogado non abbia sostenuto la prova attitudinale - ma abbia preferito avvalersi del procedimento di "stabilimento/integrazione" previsto dalla direttiva 98/5/Ce, con la conseguenza che solo al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d'intesa con un legale iscritto nell'Albo italiano) lo stesso potrebbe chiedere di essere "integrato" con il titolo di avvocato italiano e con l'iscrizione all'Albo ordinario, previa dimostrazione al Consiglio dell'Ordine della effettività e della regolarità dell'attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito (così da rendere evidente il superamento di eventuali problemi derivanti dalle diversità degli studi e della formazione rispetto alla legge italiana) - non possa iscriversi nel predetto elenco di cui all'art. 97 c.p.p.

Invero, la fattispecie appare analoga a quella del praticante con patrocinio, già vagliata dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 106 del 17.3.2010, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, ultimo periodo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) nella parte in cui fa(ceva) riferimento alla possibilità di nomina del praticante come difensore d'ufficio.

La *ratio decidendi* che sorregge la prefata decisione (“all’indagato o all’imputato potrebbe essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l’intero iter abilitativo alla professione” e, “in questi termini, la questione attiene alla garanzia dell’effettività della difesa d’ufficio”) induce a ritenere che debba escludersi la possibilità, per l'abogado che non abbia sostenuto la prova attitudinale e che debba, quindi, ancora essere sottoposto al vaglio della definitiva integrazione, di iscriversi all'elenco dei difensori d'ufficio.

A definitivo suffragio della presente soluzione interpretativa valga, da ultimo, rilevare che l'art. 4, 2° comma, d. lgs. n. 96/2001 dispone che l'avvocato integrato ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato, così implicitamente delineando un quadro normativo che connota di ragionevolezza la distinzione tra le due figure (di abogado integrato e stabilito).

3.3.) La sostituzione in udienza è, senza dubbio, prestazione giudiziale. Dispone l'art. 8 d. lgs. n. 96/2001 che, nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, l'avvocato stabilito agisca "di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori", con l'ulteriore precisazione che l'intesa *de qua* debba risultare "da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente", anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito.

Ritiene il C.O.A. che, osservate le anzidette modalità di documentazione e comunicazione dell'intesa tra l'abogado e l'avvocato iscritto all'Albo ordinario, non vi siano ostacoli alla sostituzione in udienza del professionista con il quale il primo agisce d'intesa, apparendo la delega per la sostituzione comunque idonea a contemperare il diritto all'esercizio dell'attività lavorativa (dell'abogado) con le cautele predisposte dall'ordinamento, per la finalità di interesse generale del buon andamento della giustizia, a più forte ragione valendo l'assunzione di responsabilità del delegante per l'operato del delegato.

4.4) L'art. 6 del d. lgs. n. 96/2001 prevede espressamente che, per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 2, siano tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell'Albo costituito nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.

Ne deriva che anche l'abogado iscritto nella Sezione speciale dell'Albo ha l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense a partire dall'anno in cui produca un reddito od un volume d'affari di importo maggiore o uguale al limite minimo stabilito per quell'anno dal Comitato dei Delegati per la prova dell'esercizio continuativo della professione (la relativa Tabella Contributi/Redditi è consultabile sul sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense).

La premessa posta alla richiesta di parere rende opportuno precisare che l'obbligo di fatturazione sorge nel momento della riscossione del compenso per la prestazione professionale e non presuppone l'esclusività del mandato.

Il Consiglio delibera altresì di dare diffusione del parere agli iscritti mediante lettera informativa e inserimento nel sito dell'Ordine e agli altri ordini abruzzesi e al C.N.F. mediante comunicazione.

Il Cons. Segretario
F.to Avv. Federico Squartecchia

Il Presidente
F.to Avv. Donato Di Campli